

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 353}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAUTI

Presentata l'11 agosto 1976

Nuove norme per l'inquadramento di funzionari di Stato nella qualifica di primo dirigente

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, presenta, come è dimostrato dalle ben note e travagliate vicende legate alla sua registrazione della Corte dei conti, numerose lacune sia nei riguardi della rispondenza alla legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, sia sotto il profilo della sua logica interna e della sua funzionalità.

Tra tali lacune quella più grave e, al tempo stesso, quella che è più urgente colmare, riguarda il mancato riconoscimento delle funzioni dirigenziali a quei funzionari di grado inferiore a direttore di divisione, o equiparati, che alla data di entrata in vigore del citato decreto, erano preposti a divisioni o uffici di livello equivalente con formale provvedimento dell'amministrazione di appartenenza.

Questa lacuna, impedisce a un buon numero di funzionari che, in atto e spesso da lungo tempo, esercitano le funzioni dirigenziali, di essere presi in considerazione per l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente con la incongrua, assurda conseguenza che essi dovranno attendere fino al 30 giugno 1975

— in quanto fino a quella data tutti i posti disponibili nella predetta qualifica vengono riassorbiti dagli impiegati delle qualifiche di direttore di divisione e ispettore generale ad esaurimento (articolo 62) — per poi essere ammessi al corso di formazione dirigenziale come tutti gli altri impiegati che non hanno mai avuto incarichi dirigenziali.

Se si pone mente al fatto che l'attribuzione delle funzioni di direttore di divisione ha comportato e comporta per i direttori di sezione tutti gli oneri e le responsabilità del grado superiore senza nessun vantaggio economico, si comprende come tali funzioni siano effettivamente affidate dalla pubblica amministrazione soltanto a impiegati veramente in grado di assolvere tale incarico, non trattandosi certo di « incarichi di favore ».

D'altro canto, la circostanza che né nel decreto n. 748 né nei vari lavori preparatori vi sia alcun accenno a tale problema, garantisce che non vi siano state artificiose attribuzioni di funzioni nell'imminenza della sua emanazione e, pertanto, la data di entrata in vigore del predetto decreto può costituire un sicuro punto di riferimento purché, appunto a tale data, vi fosse già un provvedimento formale di preposizione all'ufficio superiore (provvedimento che, per quanto ri-

guarda la delega ad assumere impegni sul bilancio dello Stato e a provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese, deve, tra l'altro, essere registrato alla Corte dei conti).

In tal senso si è predisposta la presente proposta di legge per le conseguenti modifiche alle norme transitorie.

Si sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento per consentire una più puntuale aderenza ai fini che esso si propone da parte delle amministrazioni chiamate ad effettuare l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione o equiparata, nonché i direttori di sezione aventi anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni, ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano attribuite le funzioni di direttore di divisione con provvedimento formale dell'Amministrazione di appartenenza, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che loro compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Sino al 30 giugno 1977, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 24 del presente decreto; si prescinde altresì dall'osservanza di qualsiasi termine per i direttori di sezione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano incaricati, con provvedimento formale dell'Amministrazione di appartenenza, della reggenza di una divisione o ufficio equiparato ».